



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI,
IANNONE, URSO e TOTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2019

Disposizioni in materia di estensione dell’obbligo di posta elettronica certificata agli amministratori di imprese costituite in forma societaria e istituzione del registro degli amministratori di società

ONOREVOLI SENATORI. - Quella dell'amministratore di imprese costituite in forma societaria è una figura di straordinaria importanza nell'ambito delle attività di dirigenza ed organizzazione delle società, considerato il livello di responsabilità e dell'incidenza delle decisioni e delle scelte sull'equilibrio patrimoniale e di bilancio e sull'economia e gestione sociale, nonché nei rapporti con i terzi.

La efficiente gestione societaria si fonda oggi sempre più sulle qualità professionali e sulla capacità degli amministratori, di preservare condizioni di equilibrio nella gestione del patrimonio e nell'organizzazione sociale, specie in ragione delle attività di rappresentanza verso i terzi e dell'ottemperanza del dovere di diligenza richiesta dalla natura della prestazione.

Proprio in considerazione della delicatezza di tale ruolo, l'ordinamento richiede che gli amministratori di società possiedano tutta una serie di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza: una serie di parametri che consentono di salvaguardare la pluralità di valori in gioco nell'esercizio dell'attività d'impresa. Si tratta di un « sistema di valori » che travalica l'ambito prettamente economico, ma interessa in generale l'utilità sociale dell'esercizio dell'attività di impresa in forma societaria, includendo l'interesse a una gestione responsabile e improntata ai principi di correttezza e buona fede, secondo parametri di efficacia, efficienza, economicità, e, in quanto compatibili con il principio costituzionale della libertà dell'esercizio dell'attività economica privata, anche dei principi di pubblicità e trasparenza.

Ebbene, la finalità del presente disegno di legge, partendo dalla consapevolezza della

straordinaria importanza e dell'elevato livello di responsabilità economica e sociale in capo a questa figura, è quella di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e favorire l'innalzamento dei livelli di trasparenza e pubblicità nel settore dell'amministrazione societaria, attraverso due interventi mirati, e funzionali a sostenere un impianto normativo già costruito in funzione dei parametri della salvaguardia del patrimonio, della tutela dei rapporti con terzi e della buona fede nella corretta gestione d'impresa.

Il primo di questi interventi riguarda l'estensione, anche a carico dell'amministratore di impresa costituita in forma societaria, dell'obbligo di tenuta e indicazione della casella di posta elettronica certificata: obbligo attualmente in capo soltanto alle imprese costituite in forma societaria, anche se spesso disatteso, generando gravi impedimenti al corretto funzionamento del sistema delle comunicazioni telematiche e, in particolare, alla notifica degli atti giudiziari e processuali, nei procedimenti civili e nei contenziosi: in generale, al corretto funzionamento del processo civile telematico, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221.

Si tratta di un primo elemento sul quale si ritiene necessario intervenire, in considerazione della rilevata, e rilevante, disomogeneità nell'osservanza da parte delle imprese dell'obbligo di deposito dell'indirizzo di posta elettronica certificata, o dell'iscrizione della stessa presso il registro delle imprese, o ancora, del mancato mantenimento in attività della medesima casella di posta. Una disomogeneità che già in passato ha richie-

sto l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di una apposita direttiva (n. 2608 del 13 luglio 2015) contenente misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria si adeguassero a tale obbligo, ma che risulta evidentemente non ancora sufficiente a garantire tale adempimento, stanti le numerose segnalazioni di malfunzionamento del sistema e della persistente difficoltà nella notifica di atti.

Si ritiene dunque necessario, a fini cautelativi, favorire la reperibilità delle società ampliando la platea di soggetti obbligati a munirsi e fornire l'indirizzo di posta elettronica certificata, ed estendendo tale obbligo anche agli amministratori delle società, garantendo o comunque elevando le probabilità di corretta ricezione di comunicazioni e notifica di atti, al fine di tutelare gli interessi dei terzi.

La seconda misura riguarda invece l'introduzione del registro degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Il sistema di responsabilità degli amministratori di società investe le società, i creditori sociali, i singoli soci o terzi. L'articolo 2476 del codice civile infatti specifica che gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti delle società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.

Il regime di pubblicità delle imprese (e anche delle imprese costituite in forma societaria) è già operativo per determinate tipologie di dati, mediante lo strumento del registro delle imprese e il sistema visurale attivo presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: tali visure sono limitate alla fornitura di determinate informazioni, ed in particolare: le cariche e qualifiche allo stato attuale e storiche, le quote detenute in imprese italiane, con indicazione di tutte le ditte, società e imprese nelle quali l'amministratore risulti socio o ti-

tolare di cariche, gli esiti negativi (protesti) a carico della persona fisica con relativo dettaglio. Non sono invece visibili tutta una serie di altre informazioni quali l'elenco delle pregiudizievoli (come ipoteche, decreti ingiuntivi, sequestri, pignoramenti) a carico del soggetto, eventuali revoche, cessazioni o variazioni intervenute nel corso del mandato, e ancora, gli eventuali fallimenti o le procedure concorsuali che abbiano interessato le società da questi amministrate in passato. Quest'ultima informazione, in particolare, inserita all'articolo 2, comma 3, lettera a) del presente disegno di legge, è considerata necessaria al fine di prevenire, e contrastare, pratiche fraudolente basate sul possibile ricorso a « prestanome » o figure solo formalmente investite della gestione societaria.

Si tratta di un *set* di informazioni ulteriori e rilevanti, che consentono ai soci, agli organi sociali, nonché ai terzi, di esperire un giudizio preventivo sull'affidabilità dell'amministratore della società, oltre che di verificare costantemente la sussistenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla legge da parte di un ente terzo, che in questo caso è la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Una verifica tutt'altro che superflua, che rappresenta un presidio di sicurezza delle operazioni commerciali e di salvaguardia della buona fede nella corretta amministrazione. L'introduzione di un registro appositamente dedicato alla figura degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, e la corrispondente estensione anche a questa categoria professionale del regime di pubblicità già vigente in generale per le imprese in quanto attività economiche organizzate e dotate di personalità giuridica, si configura come esercizio di quella riserva di legge, di cui al terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione, che richiede atti legislativi di indirizzo e coordinamento dell'attività economica privata a fini sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria ».

Art. 2.

(Istituzione del registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria)

1. È istituito, presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il registro pubblico degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

2. Gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, nominati con decisione dei soci nelle forme e nei modi previsti dal codice civile o dai rispettivi atti costitutivi, procedono, entro trenta giorni dalla nomina, all'iscrizione al registro di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina le modalità di funzionamento e tenuta del registro di cui al comma 1, assicurando in particolare che il registro soddisfi i seguenti requisiti:

a) che riporti l'indicazione dei dati anagrafici dell'amministratore, dei dati relativi alle precedenti nomine, revoche, cessazioni

o variazioni relative agli incarichi di amministrazione societaria eventualmente ricoperti, nonché, per le società da esso amministrate in passato, gli eventuali fallimenti e procedure concorsuali che le abbiano interessate;

b) che sia gestito in modalità informatizzata tale da consentire la ricerca dei dati relativi all'attività corrente e pregressa, sia per cognome dell'amministratore che per società;

c) che sia accessibile mediante visura a chiunque vi abbia interesse.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

€ 1,00